

MROS

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
Ufficio federale di polizia



1° RAPPORTO D'ATTIVITÀ

1998/1999



Indirizzo

Ufficio di comunicazione
in materia di riciclaggio di denaro
Ufficio federale di polizia
Bundesrain 20
3003 Berna

Telefono

(++41) 031 / 323 40 40

Fax

(++41) 031 / 323 39 39

Internet

<http://www.admin.ch/bap>

e mail

mros.info@bap.admin.ch

*È sempre bene
Il sospettare un poco, in questo mondo*

Così fan tutte, MOZART

Indice

1 Prefazione	2
2 Attività svolte durante il periodo analizzato nel rapporto	4
2.1 Svolgimento usuale in occasione di una comunicazione	4
2.2 Tipologie scelte	6
2.3 Prassi dell'Ufficio di comunicazione	13
2.4 Conferenze e seminari	17
3 Collaborazione con le autorità svizzere	18
4 Collaborazione internazionale	20
4.1 Attività del Grupo d'Azione Finanziaria in merito al riciclaggio di denaro nel 1998: Valutazione positiva della Svizzera	20
4.2 Financial Intelligence Units ed Gruppo Egmont	24
4.3 Collaborazione con le autorità straniere	31
5 Protezione dei dati	33
6 Statistica dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro	35
6.1 Statistica al 31 marzo 1999	35
6.2 Condizione delle comunicazioni	36
6.3 Autorità di perseguimento penale interessate	38
6.4 Provenienza degli intermediari finanziari	40
6.5 Provenienza della parte contraente	42
6.6 Provenienza dell'avente economicamente diritto	44
6.7 Provenienza delle comunicazioni	46
6.8 Tipo di reato	48
6.9 Motivi delle comunicazioni	50
6.10 Ripartizione delle comunicazioni	52
7 Prospettive / Progetti	54
8 Scelta di siti Web contenenti informazioni su temi inerenti il riciclaggio di denaro	55
9 Basi	56
9.1 Estratti della legge sul riciclaggio di denaro	56
9.2 Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio de denaro	58
9.3 Modulo generale	64

1 Prefazione

L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) svolge la sua attività dal 1.4.1998. Il legislatore gli ha affidato le seguenti mansioni principali:

- valutare le comunicazioni inoltrate da parte degli intermediari finanziari (art. 9 LRD), delle autorità di vigilanza (art. 16 cpv. 3 e 21 LRD) e degli organismi di autodisciplina (articolo 27 capoverso 4 LRD);
- svolgere verifiche in merito ai procedimenti notificati;
- decidere in merito alla trasmissione delle comunicazioni alle autorità di perseguimento penale (art. 23 cpv. 4 LRD);
- collaborare con le autorità estere analoghe (art. 32 LRD);
- gestire un sistema di trattamento di dati atto alla lotta contro il riciclaggio di denaro (GEWA);
- allestire una statistica sulle comunicazioni pervenute, affinché possano essere fornite, in ogni momento, indicazioni in merito a numero, contenuto, tipo e provenienza, motivi di sospetto, frequenza delle comunicazioni nonché ai singoli tipi di reati e sul modo di trattamento.

Il presente rapporto rende conto dell'adempimento di tali compiti per il periodo del primo anno (1.4.1998 fino al 31.3.1999). La parte contenente statistiche fornisce diagrammi dettagliati interenti le comunicazioni.

Dopo un anno di lavoro si può constatare che l'avvio dell'attività è riuscito. Se prima del 1.4.1998 - sotto il dominio del diritto di comunicazione secondo l'articolo 305^{bis} CP - il numero delle comunicazioni inoltrate nell'arco di un anno da parte degli intermediari finanziari ammontava soltanto a 30 - 40, nel periodo analizzato nel rapporto tale numero è salito a 160. Tali comunicazioni concernevano valori patrimoniali di oltre 330 milioni di franchi. L'introduzione dell'obbligo di comunicazione ha avuto un esito positivo.

Nel confronto internazionale il numero delle comunicazioni pare tuttavia esiguo se si tiene conto dell'importanza della piazza finanziaria svizzera. Negli anni a venire si tratterà di creare le condizioni favorevoli per un numero più elevato di comunicazioni. Occorrerà segnatamente promuovere una maggiore sensibilizzazione della piazza finanziaria svizzera, in particolar modo del settore non bancario, e rafforzare le attività di formazione e perfezionamento. È nostra intenzione fornire il nostro contributo a tale sviluppo.

Abbiamo trasmesso due terzi delle comunicazioni pervenute alle competenti autorità di perseguimento penale, segnatamente dei Cantoni Zurigo, Ginevra e Ticino. È ancora prematuro trarre conclusioni. Le procedure di riciclaggio di denaro esigono molto tempo. In oltre l'80 % dei casi sussiste inoltre un collegamento con l'estero. Le procedure devono di conseguenza essere effettuate per la maggior parte mediante l'assistenza giudiziaria, il che comporta ulteriori ritardi.

La collaborazione internazionale assume un'importanza capitale. La partecipazione nei gruppi della FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) e nel Gruppo Egmont delle FIU's (Financial Intelligence Units - unione mondiale degli uffici di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro) inizia a dare frutti. Con l'ufficio di comunicazione belga (CTIF-CFI) abbiamo sottoscritto una dichiarazione d'intenzione che regola la collaborazione e lo scambio di informazioni in base ai principi dell'assistenza giudiziaria. Altri Stati, tra cui Francia, USA, Spagna, Italia, Repubblica ceca e Repubblica slovacca hanno segnalato il loro interesse in merito alla conclusione di convenzioni simili con il nostro ufficio. In tale interesse si rispecchia l'importanza globale della piazza finanziaria svizzera.

Le risorse a disposizione dell'ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro sono molto limitate. Ringrazio quindi in modo particolare i miei collaboratori, i signori Mark van Thiel - mio sostituto - e Alexander Hartmann nonché tutti i collaboratori e tutte le collaboratrici dell'Ufficio federale di polizia che ci hanno sostenuto efficacemente nell'allestimento del MROS.

Ringrazio inoltre tutte le persone operanti nella piazza finanziaria svizzera che hanno riconosciuto la minaccia riciclaggio di denaro e che intendono combatterla. Dedico il presente rapporto in special modo a tali persone.


Daniel Thelesklaf


Capo ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Luglio 1999

2 Attività svolte durante il periodo analizzato nel rapporto

2.1 Svolgimento usuale in occasione di una comunicazione





2.2 Tipologie scelte

All'ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) sono stati trasmessi segnatamente i seguenti casi. La scelta anonimizzata delle comunicazioni di sospetto mostra contemporaneamente i modi possibili di riciclaggio. Tale raccolta non deve in nessun caso essere considerata conclusiva. Il riciclaggio di denaro viene effettuato in tutte le forme e varianti pensabili. I seguenti esempi di casi possono anche essere utilizzati, sotto indicazione della fonte, a scopo d'istruzione.

Caso 1 *Commissioni false*

Un cliente apre un conto presso una banca di media grandezza. Stando alle indicazioni fornite dal cliente, il conto è destinato alla contabilizzazione di versamenti di commissioni che il cliente riscuote da vendite di immobili nei Caraibi. Il cliente afferma di essere l'intermediario di un'impresa specializzata in questo tipo di immobili. Dopo l'avvio della relazione clientela da parte della banca, si susseguono, per un lungo periodo, versamenti di somme notevoli.

Un giorno il cliente telefona alla banca per chiedere lo scioglimento immediato dei suoi conti. Interrogato dalla banca circa la motivazione dello scioglimento, il cliente dice di aver litigato con il suo mandante e di avere appreso, da parte di terzi, che nel caso dell'impresa operante nel settore immobiliare si tratta di un'impresa fittizia.

La banca s'insospettisce e decide di chiarire la base dei versamenti delle commissioni del cliente. La banca chiede al cliente di inoltrare i relativi contratti e constata che tali contratti sono stati stipulati in modo poco professionale. Le ulteriori dichiarazioni del cliente non sono plausibili e in parte si contraddicono. Il cliente è inoltre sempre meno disposto a fornire informazioni alla banca. L'esistenza dell'impresa estera, operante nel settore immobiliare, non può essere verificata, poiché tale impresa non è registrata nel registro di commercio del relativo Paese europeo.

La banca inoltra in seguito una comunicazione di sospetto all'ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. Il MROS constata che numerose persone coinvolte in truffe inerenti immobili hanno già confessato e trasmette la comunicazione di sospetto all'autorità cantonale di perseguimento penale, per ulteriore trattamento. Quest'ultima avvia una procedura penale e di confisca per riciclaggio di denaro in base all'articolo 305bis CP. In tale contesto viene inoltre avviata una domanda di assistenza giudiziaria internazionale.

Caso 2 *Conto per versamenti di capitale azionario*

Un cliente bancario apre un conto per versamenti di capitale azionario a scopo di costituzione di una società per azioni. La banca sa che il cliente in questione è fortemente gravato da debiti. Il versamento di CHF 150'000 proviene da uno Stato dell'Europa dell'Est. Otto giorni più tardi il cliente vuole prelevare in contanti CHF 50'000 allo sportello. La banca blocca il conto e invia una comunicazione di sospetto al MROS. Dalle indagini svolte per conto proprio la banca apprende che il cliente ha aperto un conto per versamenti di capitale azionario anche presso un'altra banca.

Il MROS constata che la persona coinvolta nella comunicazione è registrata ripetutamente nelle banche dati di polizia. In collaborazione con la polizia cantonale si scopre che il cliente intrattiene rapporti con l'ambiente della prostituzione. La comunicazione di sospetto viene trasmessa all'autorità cantonale di perseguimento penale per ulteriore trattamento. Quest'ultima effettua audizioni di persone e apre una procedura penale e di confisca. Viene inoltre avviata una domanda di assistenza giudiziaria corrispondente.

Caso 3 *Garanzie di credito*

Uno straniero ha l'intenzione di investire complessivamente CHF 25'000'000 in 5 polizze di assicurazioni sulla vita di CHF 5'000'000 l'una, presso una compagnia di assicurazioni. Il capitale deve essere trasferito da una banca svizzera estera alla compagnia di assicurazioni. La persona in questione afferma di voler impiegare le polizze di assicurazione sulla vita come sicurezza per un credito bancario commerciale che intende contrarre presso una banca svizzera. I seguenti elementi destano il sospetto della compagnia di assicurazione:

- Perché la deviazione tramite l'assicurazione?
- A partire dal 1.4.1998 sulle assicurazioni viene prelevata la tassa di bollo. L'affare in questione ha, sotto l'aspetto di economia aziendale, ancora senso per il cliente?

L'assicurazione decide di effettuare una comunicazione di sospetto al MROS. Il MROS constata che il nome del cliente ricorre già negli atti. La comunicazione viene trasmessa alla competente autorità di perseguimento penale che apre una procedura penale. La fattispecie di base è l'articolo 146 CP.

Caso 4 *Il truffatore in investimenti*

Un commerciante finanziario dell'Europa occidentale ha da anni un conto presso una banca svizzera. Fino ad allora il rapporto clientela non è parso insolito. La somma complessiva dei vari conti in CHF e valuta estera ammonta all'incirca a CHF 600'000. Tale somma è stata realizzata mediante l'inoltro di assegni bancari, oscillanti tra i CHF 10'000 e 30'000. In occasione dell'apertura del conto, il cliente aveva affermato di essere consulente in investimenti e di amministrare il patrimonio di terzi. In merito alla contabilizzazione degli assegni bancari egli dichiara che si tratta delle sue commissioni.

Il cliente è anche gerente di un'impresa svizzera. La banca viene a sapere che l'amministratore fiduciario del gerente ha appena deposto la sua carica, poiché sospetta azioni criminali del cliente.

Poco dopo la banca riceve l'ordine del cliente di versare all'incirca un terzo del patrimonio negli USA (a scopo di acquisto di una casa). Il denaro giace su un conto corrente esente da interessi; il cliente non è interessato ad avere un conto fruttifero. Poiché il cliente non intende fornire informazioni inerenti la transazione imminente, la banca decide di inoltrare una comunicazione di sospetto al MROS.

In collaborazione con la banca si constata che gli investitori pagano le commissioni direttamente all'"intermediario". Un contratto di commissione con la società corrispondente non sussiste. Il cliente risulta già negli atti del suo Paese d'origine per truffa. Un'inchiesta penale corrispondente è in sospeso.

L'autorità di perseguimento penale avvia una procedura penale e di confisca in base all'articolo 146 CP. Viene accolta la domanda di assistenza giudiziaria, inoltrata dal Paese d'origine del cliente.

Caso 5 *L'ammortizzazione eccezionale*

Un cliente bancario, conosciuto dalla banca per essere soltanto limitatamente meritevole di credito, intende improvvisamente effettuare un'ammortizzazione eccezionale sul suo debito fondiario (ipoteca). L'impiegata specializzata ai crediti s'insospettisce e s'informa in merito alla provenienza "improvvisa" della somma in questione. La risposta del cliente è evasiva. Il giorno dopo l'impiegata specializzata ai crediti legge nel giornale che la polizia ha effettuato una perquisizione domiciliare presso il cliente nel corso della quale è stata sequestrata una refurtiva notevole. Dopo aver consultato brevemente il servizio giuridico della banca, l'impiegata decide di inoltrare una comunicazione di sospetto al MROS.

In base alle ricerche amplificate del MROS si constata che il cliente è già stato registrato nelle banche dati di polizia. Il MROS trasmette la comunicazione alla competente autorità di perseguimento penale.

La comunicazione sostiene la procedura penale, già avviata, per ricettazione e sospettato riciclaggio di denaro eseguito come mestiere. In tale contesto vengono interrogate e arrestate numerose persone. Viene effettuato un blocco del fondo. I fatti di base corrispondono agli articoli 160 CP e 305bis CP.

Caso 6 *Versamenti di commissione*

Vari clienti bancari dichiarano di essere attivi nel settore di subfornitura di automobili. Vengono importati tra l'altro pezzi per automobili dall'estremo Oriente per poi essere immessi nel mercato dei Paesi limitrofi di lingua tedesca e della Svizzera.

Vengono effettuati più versamenti, provenienti dall'estremo Oriente, su uno dei conti della clientela. Uno dei clienti bancari sostiene che si tratta di relativi pagamenti di commissione. La banca decide di chiarire il fondamento economico e chiede di poter consultare i contratti di commissione. Il contratto mostra che l'impresa di subfornitura ha concluso un contratto corrispondente soltanto con un privato. La banca incita il cliente corrispondente a fornire la prova che anche gli altri soci sono al corrente dell'ammontare dei versamenti di commissione. Il cliente in questione non è disposto a fornire tale prova.

La banca constata inoltre che la persona che riceve i versamenti di commissione non è registrata a titolo di socio nel registro di commercio. La banca inoltra una comunicazione di sospetto al MROS, poiché è ovvio che i pagamenti di commissione vengono fatti passare dietro le spalle del datore di lavoro.

Caso 7 *Il commerciante di veicoli usati*

Nei confronti della banca, un cliente bancario (classe 1973) dichiara di essere attivo nel commercio di automobili (veicoli usati). Il saldo disponibile del conto ammonta in media a CHF 900'000. La banca analizza i movimenti di conto e constata che vengono realizzate delle entrate inconsuetamente alte in confronto alle altre imprese paragonabili nel settore. Interrogato in merito alla cifra d'affari, il cliente dà risposte evasive e contraddittorie. La banca decide di inoltrare una comunicazione di sospetto al MROS.

Una prima analisi, svolta dal MROS, mostra che il cliente non è registrato nelle banche dati corrispondenti. Poiché anche il MROS considera l'ammontare del saldo disponibile piuttosto inconsueto, in considerazione dell'età del cliente e del settore, il MROS prende contatto con la corrispondente Financial Intelligence Unit dello Stato di residenza del cliente bancario.

La FIU estera comunica che la persona ha molteplici precedenti penali per furto di veicoli. La comunicazione di sospetto e la corrispondente informazione supplementare sono in seguito trasmesse immediatamente alla corrispondente autorità cantonale di perseguimento penale.

Caso 8 *Il capo funzionario*

Il dipendente di una banca straniera in Svizzera viene a sapere, tramite la sede principale, che il responsabile della succursale dell'America latina ha appreso informazioni circa un suo cliente. Stando a tali notizie, è stata avviata, nel Paese sudamericano corrispondente, un'inchiesta per appropriazione indebita contro uno dei suoi clienti. Il dipendente apprende inoltre che il cliente è stato arrestato.

Nel Paese in questione la persona riveste un'alta carica ufficiale. Il consulente clienti decide di inoltrare immediatamente una comunicazione di sospetto al MROS. Dopo essere stata nuovamente consultata, la banca estera tenta di ottenere dall'America latina gli articoli di stampa, il che le riesce dopo breve tempo. Il MROS effettua contemporaneamente ricerche proprie nelle banche dati e trova articoli di stampa che consolidano il sospetto di appropriazione indebita.

La comunicazione di sospetto e le informazioni supplementari corrispondenti vengono trasmesse alla competente autorità di perseguimento penale per ulteriore trattamento.

Caso 9 *La cliente misteriosa*

Un cliente proveniente da un Paese dell'Europa meridionale apre un conto presso la sua banca. Egli versa in seguito ESP 10'000'000 in contanti sul suo conto. Interrogato dalla banca in merito al fondo economico della somma, il cliente asserisce che il denaro proviene da vendite di immobili nell'America latina.

Due mesi più tardi il cliente versa nuovamente ESP 6'000'000 in contanti sul suo conto. Egli dichiara nuovamente che il denaro proviene da vendite immobiliari effettuate nell'America latina. Egli sostiene di volersi mettere al riposo e di aver venduto a tale scopo la sua proprietà in immobili.

Tre mesi più tardi compare la moglie del cliente allo sportello. Quest'ultima intende versare ESP 16'000'000 in contanti su un conto congiunto che deve ancora essere aperto, intestato a entrambi i coniugi. Interrogata dalla banca sulla provenienza del denaro, la cliente asserisce che la somma proviene da vendite immobiliari nell'America latina e dichiara inoltre che il marito non è in grado di venire di persona, poiché è stato vittima di un incidente.

Visto che il coniuge non ha fornito le firme necessarie per le formalità di apertura e non è inoltre data la possibilità di contattarlo, la banca non apre il conto congiunto.

Tre mesi più tardi la moglie compare nuovamente allo sportello e tenta di versare ESP 15'000'000 in contanti sul conto, affermando nuovamente che la provenienza è dovuta a vendite immobiliari. Il consulente clienti fa notare alla signora che non è stato possibile aprire il conto, poiché le formalità di apertura non sono ancora state inoltrate. Interrogata nuovamente sul fondo economico del denaro, la moglie confessa infine che il marito è stato arrestato per traffico di stupefacenti e che si trova in detenzione.

La banca decide in seguito di inoltrare immediatamente una comunicazione al MROS. Poiché pare evidente che il denaro provenga da un crimine, il MROS trasmette la comunicazione alla competente autorità di perseguimento penale.

Caso 10 *Il terzo uomo*

Una banca riceve da oltremare un versamento a favore di uno dei suoi clienti per la somma di CHF 2'000'000. Poco dopo una grande banca estera contatta quest'ultima per comunicarle di essere diventata vittima di una truffa e di aver inoltrato una denuncia corrispondente nel Paese d'oltremare. La denuncia in questione concerne la parte contraente della banca svizzera. La banca straniera esorta quella svizzera a prestarle aiuto nella raccolta di informazioni.

Nel frattempo arriva un'altro versamento da oltremare per la somma di CHF 2'500'000. Una parte del primo versamento è stato nel frattempo prelevato in contanti risp. versato su un altro conto. Poco dopo l'arrivo del secondo pagamento, il cliente dà l'ordine di versare il patrimonio complessivo sul conto di una banca del vicino Oriente. Interrogato in merito al fondamento economico e la provenienza del denaro, il cliente menziona un affare completamente alieno al settore e promette di inoltrare la corrispondente documentazione del contratto. Tali documenti non sono tuttavia mai trasmessi alla banca. La banca s'insospettisce ed effettua una comunicazione di sospetto al MROS.

Le ricerche inerenti la parte contraente (persona giuridica), intraprese dal MROS, non danno dapprima nessun esito. Di passaggio viene menzionato tuttavia un avente economicamente diritto che tenta di mantenersi al coperto. Da ricerche più approfondite, effettuate in Svizzera, risulta che tale persona è già stata menzionata, in un altro contesto, in occasione di una domanda dell'Interpol per riciclaggio di denaro.

Da altre verifiche con diversi uffici di comunicazione in Europa e oltremare risulta che la persona in questione è conosciuta a livello internazionale e che il suo nome è già comparso diverse volte in collegamento con il traffico di stupefacenti; finora non si è comunque potuto comprovare niente in proposito.

Il MROS trasmette il caso e le informazioni supplementari alla competente autorità di perseguimento penale. Il giudice istruttore competente decide di aprire un'inchiesta in base all'articolo 305bis CP. La collaborazione tra giudice istruttore e MROS viene protratta per poter impiegare in modo ottimale le diverse reti d'informazioni.

2.3 Prassi dell'Ufficio di comunicazione

Procedimenti sottostanti all'obbligo di comunicazione

Nella prassi del primo anno di applicazione della legge sul riciclaggio di denaro si sono già delineati alcuni casi che corrispondono alla motivazione tipica per una comunicazione. Molto spesso - all'incirca nel 20 % delle comunicazioni - è stato un articolo di stampa a spingere l'intermediario finanziario a svolgere verifiche ed effettuare in seguito una comunicazione. Sussiste l'obbligo di comunicazione qualora in base a tali notizie un cliente dell'intermediario finanziario sia sospettato di avere ricavato i suoi valori patrimoniali da un crimine, di essere in collegamento con transazioni di riciclaggio di denaro o di appartenere a un'organizzazione criminale e se viene in seguito avviata un'inchiesta penale nel nostro Paese o all'estero. L'inoltro di una denuncia senza ulteriori motivi di sospetto non basta di regola a far scattare l'obbligo di comunicazione. L'obbligo di comunicazione non persegue infine neanche lo scopo di favorire l'imposizione di pretese inerenti il diritto civile facendo nascere dei sospetti nell'intermediario finanziario affinché egli si decida a inoltrare una notifica. Non era nell'intenzione del legislatore facilitare l'affermazione di pretese in materia di diritto civile mediante il diritto penale o amministrativo.

In merito a numerose comunicazioni è del resto applicabile il provvedimento previsto nella circolare "Riciclaggio di denaro", del 26.3.1998, della CFB in base al quale l'obbligo di comunicazione è suscitato dal rifiuto del cliente di partecipare alle verifiche (n. 26).

Non sottostanno invece all'obbligo di comunicazione i fatti di cui un'autorità svizzera preposta al perseguimento penale è già al corrente. Se nell'ambito di una richiesta di assistenza giudiziaria l'autorità di perseguimento penale pubblica documentazione bancaria, tali documenti non devono essere nuovamente inoltrati all'ufficio di comunicazione. Spesso succede - a giusto titolo - che nel quadro delle inchieste svolte dalle autorità di perseguimento penale siano notificati al nostro servizio fatti complementari che oltrepassano la dimensione della decisione corrispondente.

L'obbligo di comunicazione non entra infine in linea di conto nei casi dei cosiddetti beni di potentati, a meno che non sussista il sospetto fondato della provenienza criminale o che si presuma che tali valori siano sottoposti al potere discrezionale di un'organizzazione criminale.

Differenza tra diritto di comunicazione e obbligo di comunicazione

Il legislatore ha mantenuto scientemente il diritto di comunicazione nell'articolo 305ter CP. Intende lasciare all'intermediario finanziario la possibilità di contattare le autorità di perseguimento penale qualora il sospetto non sormenti la soglia dell'obbligo di comunicazione. Il diritto di comunicazione e l'obbligo di comunicazione vanno concepiti come gradazioni all'interno dello stesso programma. Nel periodo analizzato nel rapporto sono state effettuate, a nostra conoscenza, dieci comunicazioni in base al diritto di comunicazione.

Blocco dei beni / computo della scadenza

Conformemente all'articolo 10 LRD l'intermediario finanziario deve bloccare senza indugio i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione. Deve protrarre il blocco dei beni fino a ricevimento di una decisione della competente autorità di perseguimento penale, ma al massimo per cinque giorni feriali, a contare dalla comunicazione all'ufficio di comunicazione. Durante il blocco dei beni da lui disposto non può informare né gli interessati né terzi in merito alla comunicazione. Non contano come giorni feriali tutti i sabati, le domeniche e i giorni festivi a livello nazionale.

Il punto di partenza giuridico corrisponde quindi alla situazione in cui un giudice istruttore blocca un conto. Le "decisioni modello" delle autorità di perseguimento penale prevedono regolarmente divieti d'informazione in relazione al blocco di conti. È ovvio che i due divieti possono essere contraddittori: un cliente bancario i cui valori patrimoniali sono stati bloccati vuole effettuare un prelievo in contanti. La banca non è autorizzata a effettuare il versamento e allo stesso tempo non deve informare il cliente sui motivi di tale comportamento. In merito a tale problematica propone soluzioni praticabili la raccomandazione volta alle autorità di perseguimento penale¹ della Conferenza dei capi dei dipartimenti di giustizia e polizia. In tale contesto occorre una presa di contatto precoce tra le autorità di perseguimento penale risp. l'ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro e l'intermediario finanziario.

Durante il blocco dei beni l'amministrazione abituale dei valori può e deve essere protratta. L'interruzione dell'amministrazione abituale del patrimonio potrebbe rendere attento il cliente sui provvedimenti dell'autorità, un effetto che il divieto d'informazione intende evitare.

¹ Raccomandazione in materia di blocco dei conti e obbligo di segretezza delle banche, volta alle autorità cantonali di perseguimento penale da parte della Commissione di criminalità economica della Conferenza dei capi dei dipartimenti di giustizia e polizia (CCDGP)

Impiego della lista di controllo / accesso all'internet

L'ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ha elaborato, nella primavera 1998, liste di controllo inerenti al settore che intendono facilitare la compilazione di una comunicazione. Gli intermediari finanziari sono liberi di effettuare la comunicazione in base a tale lista di controllo o meno. Nella prassi la grande maggioranza delle comunicazioni è stata effettuata in base a tali liste di controllo che sono state inoltrate alle banche da parte dell'Associazione svizzera dei banchieri con circolare n. 1352 del 27 marzo 1998. Altre associazioni settoriali hanno optato per lo stesso modo di procedere. Gli altri intermediari finanziari possono richiedere la lista di controllo corrispondente presso l'ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro sotto forma cartacea o dischetto.

Le comunicazioni sono state inoltrate o per fax o per posta A. Tale forma rapida dell'inoltro è di grande importanza in merito al breve termine del blocco dei beni conformemente all'articolo 10 LRD. In avvenire è anche prevista la trasmissione mediante e mail; devono tuttavia essere dapprima create le basi tecniche necessarie affinché tale tipo di trasmissione possa essere svolto secondo gli standard di sicurezza più alti.

L'introduzione dell'obbligo di comunicazione in caso di sospetto di riciclaggio di denaro ha dato buoni risultati nella prima fase di applicazione della nuova legge. È stato possibile avviare o sostenere un numero elevato di procedure. Sarà possibile valutare l'effetto di queste nuove misure soltanto tra qualche tempo visto che oltre l'80 % delle comunicazioni concernono persone e/o reati all'estero e le procedure corrispondenti devono essere di regola svolte mediante l'assistenza giudiziaria.

2.4 Conferenze e seminari

Durante il periodo analizzato nel rapporto i collaboratori del MROS hanno partecipato attivamente alle seguenti manifestazioni esterne all'amministrazione (in qualità di conferenzieri, responsabili di seminari, responsabili di workshop, ecc.):

Data	Luogo	Organizzatore
27.1.	Zug	Handels-und Dienstleistungsverband
13.3.	Solothurn	Seminar für osteuropäische Polizeidirektoren
21.4.	Bonn	Gesellschaft Schweiz-Deutschland
22.4.	Genève	Seminaire IFE
23.4.	Lausanne	Chambre fiduciaire
28.4.	Genève	KV Suisse Romande
29.4.	Genève	Seminaire AGDA
5.5.	Luzern	Treuhändertag
7.5.	Bönigen	SBB Konferenz Chefs Wechselstuben
8.5.	Genève	Association des Banques étrangères en Suisse
15.5.	Basel	Swiss Compliance Officers Meeting
19.5.	Zürich	Auslandbankenverband
26.5.	Luzern	Treuhändertag
26.5.	Olten	Compliance Forum
27.5.	Zürich	Compliance Forum
28.5.	Solothurn	Seminar für osteuropäische Polizeidirektoren
5.6.	Bern	KPMG
15.6.	Genève	Banque Julius Bär & Co. SA
16.7.	Zürich	Swiss Partners
3.9.	Davos	Schweizerische Treuhänder Schule
18.9	Zürich	Verband Schweiz. Vermögensverwalter
28.9.	Zürich	KPMG
29.9./30.9.	Luxemburg	Seminaire IRI
6./7.10	Lyon	Interpol-Tagung
13.10.	Genève	Seminaire IRI
15.10.	Zürich	Treuhandkammer
22.10.	Luzern	Seminar IVK / Universität St. Gallen
29.10.	Luzern	Fachtagung KPMG
30.10.	Neuenburg	Schweizerisches Polizeiinstitut
3.11.	Genève	Chambre fiduciaire
19.11.	Kirchberg	URA St. Gallen
23.11.	Bern	Lions Club Luzern-Pilatus
2.12.	Lugano	Seminaire IFE
4.12.	Zürich	Fachgruppe Bankenrecht des ZAV
9.12.	St. Gallen	Ostschweizer Bankjuristentagung
10.12.	Bern	Schweiz. Falschgeldtagung
26.1.	Zürich	Seminar IFE
9./11.3.	Murten	Mitteuropäische Polizeiakademie
26.3.	Schwyz	Juristentagung der Innerschweizer Kantonalbanken

3 Collaborazione con le autorità svizzere

La collaborazione con le autorità svizzere è disciplinata dall'articolo 29 capoverso 2 LRD. In tale contesto le autorità cantonali ci hanno trasmesso le seguenti comunicazioni:

- 25 condanne (tra cui un'assoluzione)
- 30 decisioni di non doversi procedere
- 161 procedure penali pendenti

La maggior parte delle comunicazioni proviene dal Canton Zurigo.

Si tratta notevolmente di procedure inerenti il traffico illecito di stupefacenti nel corso delle quali viene anche svolta un'inchiesta per sospetto di riciclaggio di denaro. La giurisdizione più recente del Tribunale federale secondo la quale l'autore di reati può essere il proprio riciclatore di denaro ha contribuito probabilmente all'aumento del numero delle procedure corrispondenti.

Le seguenti condanne sono state notificate:

2 anni di reclusione e multa di fr. 10'000.-- per riciclaggio di denaro effettuato dall'autore in qualità di membro di una banda e facendo mestiere del riciclaggio, confisca di ca. CHF 200'000.-- (valore corrispondente)

- 3 mesi di detenzione per riciclaggio di denaro
- Multa di fr. 50.-- per riciclaggio di denaro e confisca di fr. 115'000.--
- 10 mesi di detenzione per riciclaggio di denaro e altri reati
- 18 mesi di detenzione per riciclaggio di denaro e altri reati
- 2 ½ anni di reclusione per riciclaggio di denaro e altri reati
- 16 mesi di detenzione per riciclaggio di denaro e altri reati, confisca di fr. 130'000.-
- 3 anni di reclusione per riciclaggio di denaro e altri reati, confisca di fr. 52'000.--
- 4 anni di reclusione per riciclaggio di denaro e altri reati, confisca di fr. 185'000.--
- 3 mesi di carcerazione, confisca di fr. 23'000.--

- 10 mesi di detenzione per riciclaggio di denaro e altri reati, confisca di fr. 1'000.--
- 10 mesi di detenzione per ripetuto tentativo di riciclaggio di denaro e altri reati, confisca di metalli preziosi
- 9 mesi di detenzione per riciclaggio di denaro e altri reati, confisca di fr. 3'000.--
- 6 mesi di detenzione per riciclaggio di denaro e altri reati
- 13 mesi di detenzione per riciclaggio di denaro e altri reati, confisca di fr. 6'000.--
- 6 mesi di detenzione e multa di fr. 100.-- per riciclaggio di denaro e altri reati
- 12 mesi di detenzione per riciclaggio di denaro e altri reati, confisca di diversi gioielli
- 2 mesi di detenzione per riciclaggio di denaro e altri reati

Le seguenti condanne non sono ancora cresciute in giudicato:

- 30 mesi di detenzione e multa di fr. 5'000.-- per riciclaggio di denaro e altri reati, confisca di fr. 4'700'000.--
- 18 mesi di detenzione e multa di fr. 10'000.-- per riciclaggio di denaro e altri reati, confisca di fr. 570'000.--
- 10 mesi di detenzione per riciclaggio di denaro e altri reati
- 12 mesi di detenzione e multa di fr. 5'000.-- per riciclaggio di denaro e altri reati
- 16 mesi di detenzione e multa di fr. 5'000.-- per riciclaggio di denaro e altri reati
- 5 mesi di detenzione per complicità in merito a riciclaggio di denaro e altri reati

4 Collaborazione internazionale

4.1 Attività del Gruppo d'Azione Finanziaria in merito al riciclaggio di denaro nel 1998: Valutazione positiva della Svizzera

Il Gruppo d'azione finanziaria in merito al riciclaggio di denaro (GAFI) è un organismo intergovernativo che persegue l'obiettivo di concepire e promuovere strategie di lotta contro il riciclaggio di capitali, un processo che consiste nel dissimulare l'origine illecita di prodotti di origine criminale.

L'anno d'attività 1997-1998 del Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di capitali (GAFI IX) è stato presieduto dal Belgio. In occasione della riunione plenaria del mese di giugno 1998, il Giappone ha sostituito il Belgio per il GAFI X (1998-1999) e il Portogallo è stato designato alla presidenza del GAFI XI (1999-2000).

Compito principale del GAFI nel corso dell'anno 1997-1998 è stato quello di riflettere sulla missione e il programma di lavoro per il periodo 1999-2004. Il 28 aprile 1998 i ministri dei Paesi membri del GAFI hanno approvato un rapporto stabilito dal GAFI che definisce un programma di cinque anni (1999-2004), per diffondere il messaggio della lotta contro il riciclaggio di capitali in tutti i continenti e tutte le regioni del mondo. Il consigliere federale Pascal Couchepin, capo del DFE, ha partecipato per la Svizzera a tale riunione. Nel corso dei prossimi cinque anni il GAFI dovrà quindi promuovere la messa in opera di una rete mondiale in materia di lotta contro il riciclaggio di capitali, fondata sull'estensione appropriata della composizione del GAFI, lo sviluppo degli organi regionali sul modello del GAFI, conformemente al GAFI dei Caraibi e il Gruppo Asia/Pacifico sul riciclaggio di capitali, nonché sulla stretta collaborazione con tutte le organizzazioni internazionali competenti, segnatamente con l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo degli stupefacenti e la prevenzione della criminalità (ONUCDPC) e le istituzioni finanziarie internazionali. I ministri hanno anche convenuto che il GAFI dovrà migliorare, nel corso del periodo 1999-2004, la realizzazione delle quaranta Raccomandazioni nei Paesi membri per altre mansioni importanti e approfondire la verifica delle tendenze del riciclaggio di capitali e delle misure di lotta contro tale attività.

Nel 1997-1998 il GAFI ha consacrato come ogni anno una parte importante dei lavori alla vigilanza dei progressi ottenuti dai suoi membri nella realizzazione delle quaranta Raccomandazioni tramite procedimenti di autovalutazione e di valutazione reciproca.

Grazie a un procedimento perfezionato che comprende ormai una seduta di domande e risposte nel corso della riunione plenaria, l'esercizio di autovalutazione del 1997-1998 ha permesso di constatare che i membri avevano continuato a progredire nell'implementazione delle quaranta Raccomandazioni. La situazione è soddisfacente in merito alla realizzazione della maggior parte delle Raccomandazioni inerenti questioni giuridiche. In merito alle Raccomandazioni del GAFI sulle questioni finanziarie, l'esercizio di autovalutazione 1997-1998 ha messo in evidenza un leggero miglioramento della realizzazione globale.

In merito alla Svizzera il rapporto annuale del GAFI IX rileva che, in ragione dell'introduzione della LRD, il nostro Paese ha compiuto progressi notevoli in seguito all'adozione delle nuove disposizioni legislative

Il procedimento della valutazione reciproca, destinata a permettere un esame approfondito delle contromisure impiegate e della relativa efficacia, rimane secondo il GAFI un meccanismo di vigilanza insostituibile. Sono otto i membri del GAFI che sono stati oggetto di un secondo esame nel corso del GAFI IX (Canada, Svizzera, Germania, Paesi Bassi, Italia, Giappone, Norvegia e Grecia). L'esame della Svizzera ha avuto un esito del tutto positivo. Il rapporto annuale del GAFI IX, riprodotto di seguito, contiene il riassunto della valutazione reciproca del nostro Paese:

43. La situazione geografica centrale della Svizzera, la relativa stabilità politica, sociale e monetaria, il contesto di liberalizzazione e di segreto professionale che caratterizza il sistema finanziario del Paese esercitano un'attrattiva analoga sugli investitori di capitali di origine legale e su quelli di provenienza illegale. L'alto livello dello sviluppo della tecnica e la grande diversità degli istituti della piazza finanziaria espongono la Svizzera a essere utilizzata nei circuiti internazionali di riciclaggio. In questo contesto la Svizzera è principalmente ma non esclusivamente utilizzata al livello della fase di "stratificazione" nel processo di riciclaggio di capitali.

44. La politica svizzera di lotta contro il riciclaggio di capitali poggia su tre assi principali: un'incriminazione penale molto vasta del riciclaggio di valori patrimoniali provenienti da qualunque reato; un sistema di autoregolamentazione del settore finanziario (bancario e non bancario) assecondato da una sorveglianza statale; e "un diritto di comunicazione" che autorizza, dal 1994, gli intermediari finanziari a comunicare i loro sospetti, sostituito il 1° aprile da un "obbligo di comunicazione".

45. Da numerosi anni le autorità svizzere si sfozano di rafforzare la legislazione penale per combattere più efficacemente le nuove forme di criminalità, segnatamente i delitti economici e quelli in materia di criminalità organizzata. A tale scopo il 1° agosto 1990 sono entrati in vigore gli articoli 305 bis e 305 ter del Codice penale inerenti i reati di riciclaggio di denaro e la mancanza di vigilanza in materia di operazioni finanziarie. Questo complesso di misure difensive è stato completato il 1° agosto 1994 da un secondo pacchetto di misure inerenti la lotta contro la criminalità organizzata che hanno rinforzato il diritto di sequestro e anche autorizzato gli intermediari finanziari a denunciare le operazioni sospette. La legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione ha definito inoltre le strutture indispensabili per perseguire più efficacemente le persone implicate nella criminalità organizzata.

46. Nel settore finanziario la Commissione federale delle banche (CFB) ha emanato una circolare del 18 dicembre 1991, indirizzata a tutte le banche e gli organi di revisione riconosciuti, contenente le direttive in materia di prevenzione e lotta contro il riciclaggio di capitali. Per quanto concerne l'obbligo d'identificazione, la circolare CFB 91/3 rinvia alla Convenzione inerente l'obbligo di diligenza delle banche (CDB).

47. Una legge concernente la lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario è stata adottata dal Parlamento il 10 ottobre 1997 (Legge sul riciclaggio di denaro : LRD). Tale testo sottomette tutte le persone fisiche e giuridiche, attive nel settore finanziario, all'obbligo di diligenza speciale (verifica dell'identità del contraente, identificazione dell'avente economicamente diritto, obblighi particolari di verifica di determinate transazioni, obbligo di allestire e conservare documenti). Tali persone devono anche prevedere delle misure di carattere organizzativo per prevenire il riciclaggio di denaro. La LRD prevede la creazione di un'Autorità di controllo incaricata di vegliare affinché gli intermediari osservino l'obbligo antiriciclaggio. Gli intermediari finanziari sono inoltre tenuti a informare l'ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro e di bloccare i valori sospetti se sussistono sospetti fondati di riciclaggio. La legge in materia è entrata in vigore il 1° aprile 1998.

48. Il pacchetto di misure penali del sistema svizzero ha conosciuto in effetti dei miglioramenti notevoli. Quello preventivo per il settore non bancario dovrebbe essere conforme alle raccomandazioni del GAFI con l'entrata in vigore della LRD. Per essere conforme alla nuova raccomandazione 15, la LRD ha introdotto l'obbligo di comunicazione. Poiché tale obbligo nasce soltanto a partire dal momento in cui il rapporto d'affari è stabilito, tale raccomandazione rischia di non essere rispettata nella sua totalità qualora l'avvio della relazione d'affari sia interpretata in modo restrittivo. Prima dell'entrata in vigore della LRD, la Svizzera non rispettava la raccomandazione 17. La LRD introduce un divieto d'informare il cliente durante il termine di blocco istituito nell'articolo 10, un divieto che sarà generalmente sostituito da una decisione delle autorità penali cantonali che godono della competenza per la durata dell'inchiesta. In linea di massima gli attuali progetti, volti a colmare le lacune constatate in occasione della prima valutazione, sono importanti, ma la loro realizzazione è troppo lenta.

49. Occorre tuttavia congratularsi con la Svizzera per la definizione adottata dalla LRD in merito ai professionisti sottoposti all'obbligo antiriciclaggio che copre tutto il campo del settore finanziario, compreso l'esercizio di attività finanziarie a titolo professionale da parte di professioni giuridiche. Occorrerà tuttavia aspettare la realizzazione della LRD per poter apprezzare il rispetto dei nuovi obblighi di vigilanza da parte delle professioni non bancarie, anche se l'articolo 305 ter del Codice penale imponeva loro già un obbligo di vigilanza in materia di operazioni finanziarie.

50. Allo stato attuale è difficile valutare l'efficacia del dispositivo in merito alla dichiarazione dei sospetti, tenuto conto dell'assenza di statistiche appropriate. La LRD contribuirà a un miglioramento sensibile di tale dispositivo mediante l'introduzione dell'obbligo di dichiarazione dei sospetti di cui bisogna rilevare il carattere incompleto in ragione del fatto che l'obbligo nasce soltanto al momento dell'avvio della relazione d'affari e la lettura restrittiva che ne fanno gli istituti finanziari. Il settore finanziario svizzero tende piuttosto a premunirsi contro i riciclatori mediante un atteggiamento scrupoloso in occasione dell'avvio delle relazioni d'affari e privilegiando in tal modo il rifiuto di avviare delle relazioni d'affari con clienti dubbi. Se la LRD ha l'ambizione di rompere tale logica, conviene sottolineare il ruolo che assumeranno le autorità di vigilanza, tra cui la CFB, e l'Autorità di controllo nonché soprattutto l'Ufficio di comunicazione per convincere l'insieme del settore finanziario della necessità di partecipare attivamente alla lotta contro il riciclaggio.

Per quanto concerne il settore non bancario, occorrerà che l'autorità di controllo, che disporrà dei mezzi necessari grazie alla LRD, assicuri efficacemente il suo ruolo segnatamente nei settori attualmente trascurati come gli uffici di cambio.

51. Sul piano giuridico conviene approvare le disposizioni inerenti il sequestro e la confisca nonché le infrazioni previste dal Codice penale che convergono largamente con la Raccomandazione 4. L'assenza di competenze di perseguimento reali a livello federale costituisce un ostacolo per perseguimenti efficaci. L'introduzione, attualmente in preparazione, di una competenza presso il Ministero pubblico della Confederazione costituisce un primo passo, ma pare troppo limitato. Un progresso effettivo consisterebbe nel conferire alla Confederazione - come previsto nel disegno della revisione totale della Costituzione - il potere di legiferare in materia di procedura penale. »

Il GAFI cerca di esaminare in permanenza i rischi attuali e futuri del riciclaggio di capitali. È per questo che l'esame delle tipologie del riciclaggio costituisce un aspetto essenziale dei lavori del GAFI. Tale studio funge da quadro allo scambio d'informazioni e di dati confidenziali sulle principali tendenze in materia di riciclaggio di capitali e sulle contromisure efficaci, nel corso di una riunione annuale di esperti di organismi operazionali. Il MROS rappresenta la Svizzera in occasione di tali riunioni.

L'esame delle tipologie del riciclaggio di capitali, effettuato durante il GAFI IX, ha confermato gli sviluppi osservati nel corso delle attività precedenti. L'apparizione di nuovi settori che non sono ancora ben determinati sono anche stati messi in evidenza : moneta elettronica, nuove tecniche di pagamento, trasferimenti internazionali di fondi, professioni non finanziarie, settori di assicurazione e operatori in valori mobiliari. Il rapporto sulle tipologie del GAFI X pone l'accento sull'euro, i biglietti di grossa taglia, i problemi legati ai centri finanziari extraterritoriali di Paesi o giurisdizioni reticenti alla cooperazione con il GAFI, le sfide poste dalle nuove tecnologie di pagamento e il rischio d'impiego del mercato dell'oro per operazioni di riciclaggio.

Il GAFI ha proseguito, nel giugno 1998, il dialogo che era stato aperto con il settore privato, nel quadro di un secondo foro, con rappresentanti del settore dei servizi finanziari internazionali. Tale foro ha dato l'occasione ai rappresentanti del settore in questione di incontrare i delegati dei Paesi membri del GAFI e di esaminare questioni importanti quali la necessità di fornire informazioni di ritorno agli istituti finanziari dichiaranti (feedback).

Nel corso dell'attività 1997-1998 un gruppo di lavoro del GAFI ha perseguito inoltre i lavori intrapresi nel 1997 sulla valutazione dell'ampiezza delle operazioni di riciclaggio di capitali a livello mondiale.



4.2 Financial Intelligence Units ed Gruppo Egmont

Sfondo

Da oltre dieci anni la lotta contro il riciclaggio di denaro ha assunto un ruolo importante nella lotta mondiale contro il traffico illecito di stupefacenti e le attività della criminalità organizzata. Nell'arco di questi anni si è potuto constatare che la chiave che porta al successo consiste nella trasmissione tempestiva delle informazioni utili alle persone competenti, segnatamente a inquirenti e giudici istruttori, che hanno il compito di provvedere alla detenzione dei soggetti criminali e di confiscare i valori patrimoniali acquistati illecitamente.

La raccolta di informazioni necessarie per la lotta contro il riciclaggio di denaro esige un onere notevole. La lotta contro il riciclaggio di denaro non richiede soltanto buone conoscenze delle relative leggi e ordinanze bensì anche conoscenze approfondite del settore bancario e della contabilità nonché di altri settori economici analoghi. Il riciclaggio di denaro sporco può essere definito un fenomeno economico; i riciclatori di denaro si basano su svolgimenti complessi del settore finanziario e su pratiche volte a dissimulare i valori patrimoniali acquistati in modo illecito.

Può succedere che diverse autorità di perseguimento penali, aventi tutte il proprio ordinamento giuridico, siano impegnate contemporaneamente in indagini legate al riciclaggio di denaro. Viste le scarse risorse attuali a disposizione, le singole autorità di perseguimento penale non hanno la possibilità di effettuare un approccio efficace e multidisciplinare. Spesso gli istituti finanziari forniscono soltanto malvolentieri le informazioni necessarie che potrebbero avere un certo legame, non riconoscibile in quanto tale al primo momento, con un reato, all'autorità di perseguimento penale. All'aggravio verificatosi nel corso della raccolta delle informazioni si aggiungono spesso l'incapacità e la mancanza di volontà da parte delle diverse autorità di scambiare tra di loro le informazioni ottenute. Si riscontrano ostacoli quasi insormontabili anche in occasione dello scambio di informazioni con i servizi esteri.

L'insieme di questi impedimenti influiscono direttamente sul risultato degli sforzi intrapresi in merito alla lotta contro il riciclaggio di denaro. Sarà possibile identificare il riciclaggio di denaro in quanto reato soltanto se una gran parte o l'insieme dei frammenti d'informazione potranno essere riuniti in un complesso. Da quando le transazioni finanziarie possono essere eseguite in tutto il mondo nel giro di pochi secondi, le autorità di perseguimento penale operanti in tale settore dipendono dallo scambio immediato e virtuale di informazioni rilevanti, per poter lavorare con successo.

Tale scambio di informazioni deve aver luogo molto presto, possibilmente prima della constatazione di un reato - tale livello è chiamato "indagini preliminari" o raccolta di informazioni. Occorre allo stesso tempo assicurare che le persone fisiche e giuridiche innocenti siano protette da eventuali abusi da parte delle autorità di perseguimento penale.

Il programma delle FIU's

In molti Paesi sono state costituite, nell'arco degli ultimi sette o otto anni, autorità specializzate, preposte alla lotta contro il riciclaggio di denaro. Tali servizi sono denominati "FIU's - Financial Intelligence Units" ed hanno suscitato un interesse crescente in seguito al ruolo decisivo che assumono nella lotta contro il riciclaggio di denaro. Le unità menzionate sono in grado di scambiare in modo rapido ed efficace informazioni su base informale (anche tra istituti finanziari e autorità di perseguimento penali) e di proteggere allo stesso tempo gli interessi di persone estranee e di assicurare la sicurezza dei dati.

La base della fondazione delle FIU's è costituita da due fattori determinanti:

Perseguimento penale

La maggior parte dei Paesi hanno implementato provvedimenti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro parallelamente ai sistemi di perseguimento penale esistenti. Vista la dimensione e l'importanza del loro Paese, alcuni Stati hanno deciso di creare una specie di "Clearinghouse" per informazioni finanziarie considerevoli. Tali istituzioni specializzate che sono state costituite sotto il punto di vista indicato, hanno il compito di sostenere in primo luogo i differenti servizi coinvolti nella lotta contro il riciclaggio di denaro.

Smascheramento

Le 40 raccomandazioni della FATF nonché altre iniziative internazionali (Unione europea e Consiglio d'Europa, CFATF e OAS/CICAD nell'emisfero occidentale) e il programma delle notifiche di transazioni sospette costituiscono ormai il procedimento standard nella lotta contro il riciclaggio di denaro. In seguito all'introduzione di tale sistema di notifica alcuni Paesi hanno intuito che il trattamento e l'elaborazione di tali notifiche dovevano essere affidati in tutto il Paese a un'unica istanza. A tale proposito le FIU's fungono spesso da "respingente" tra gli istituti finanziari e le autorità di perseguimento penale. L'impiego delle FIU's e dei rispettivi specialisti ha favorito una maggior fiducia di tutte le parti interessate nel sistema della lotta contro il riciclaggio di denaro.

Ai vari compiti svolti dalle FIU's si è aggiunto col tempo anche quello della funzione di destinatario in materia di comunicazioni. In alcuni Paesi le FIU's svolgono anche la funzione di un'autorità di sorveglianza. Molte FIU's hanno anche il compito di fornire visioni d'insieme circa la situazione di minaccia nazionale nel settore del riciclaggio di denaro. È quindi una conseguenza logica che le FIU's, che fungono da destinatari delle comunicazioni di sospetto, siano diventate un servizio centrale per gli istituti finanziari, nell'intento di sviluppare metodi atti a combattere il riciclaggio di denaro.

Genesi del Gruppo Egmont

Nonostante la circostanza che all'inizio degli anni 90 fossero state fondate numerose FIU's in diversi sistemi giuridici nazionali di tutto il mondo, la loro esistenza è stata, all'inizio, considerata una soluzione singolare, adatta alle esigenze dei rispettivi Paesi. A partire dal 1995 alcune FIU's hanno iniziato a collaborare su base informale.

Tale gruppo di lavoro informale è chiamato anche Gruppo Egmont in base al luogo in cui si è tenuta la prima seduta, vale a dire il palazzo Egmont-Arenberg a Bruxelles/Belgio. Il gruppo intende mettere a disposizione delle FIU's un foro che possa offrire loro sostegno in merito al miglioramento del rispettivo programma nazionale inerente la lotta contro il riciclaggio di denaro. Tale aiuto consiste anche in uno scambio di informazioni importanti tra le singole FIU's nonché il miglioramento delle analisi e la formazione del personale corrispettivo. È previsto inoltre il raggiungimento di una comunicazione più efficace tra le varie FIU's mediante l'approntamento della tecnologia necessaria.

I meeting del Gruppo Egmont

Il primo incontro del gruppo ha costituito l'apice di vari anni di collaborazione nazionale e internazionale nel settore del riciclaggio di denaro. Numerosi documenti quali tra l'altro la "Convenzione di Vienna", il dossier di lavoro del Group of Ten "Basle Statement of Principles" e infine la G-7 Financial Action Task Force (FATF) "40 raccomandazioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro" hanno preparato il terreno a una cooperazione più intensa a livello internazionale. Dalla loro creazione le FIU's hanno acquistato sempre maggiore importanza in occasione della rappresentanza dei rispettivi Paesi in seminari e conferenze nazionali e internazionali inerenti al tema della lotta contro il riciclaggio di denaro. L'interesse per tali servizi è cresciuto in seguito ai contatti informali nati tra i rappresentanti delle FIU's che assumono funzioni all'interno della FATF.

Benché la differenza tra le singole FIU's sia notevole in merito a dimensione, struttura e responsabilità, lo scopo perseguito è comune a tutti ed è quello di combattere il riciclaggio di denaro. L'obiettivo del Gruppo Egmont è stato quindi quello di sviluppare, tra i partecipanti, possibilità di cooperazione pratiche ed efficaci, segnatamente in merito allo scambio di esperienze e informazioni. Oggetto di discussione del secondo incontro Egmont a Parigi, tenutosi il 30 novembre 1995, sono state le esperienze fatte in tale settore. In occasione del 3° incontro, tenutosi a San Francisco (22. - 23.4.1996), sono stati formati dei gruppi di lavoro basati sulle esperienze ed esigenze finora note. Tre gruppi di lavoro sono stati incaricati di trattare i seguenti temi: questioni giuridiche, tecnologie e formazione.

Il quarto incontro del Gruppo Egmont ha avuto luogo a Roma dal 21 al 22.11.1996. Vi hanno partecipato oltre trenta Paesi nonché quattro organizzazioni internazionali. Il Gruppo Egmont è riuscito in tal modo ad avvicinarsi all'obiettivo auspicato, vale a dire a diventare lo strumento di lavoro più importante delle FIU's. Il Gruppo Egmont ha esaminato in seguito il funzionamento delle varie FIU's e delle istituzioni analoghe e ha determinato i diversi compiti e funzionamenti che devono essere eseguiti in comune. La conferenza ha varato una convenzione contenente la definizione di una FIU e lo standard minimo per la creazione di una nuova.

In base a tale convenzione la FIU è definita nel modo seguente: in qualità di istituzione nazionale e centrale la FIU assume il compito di ricezione (e, se del caso, richiesta), analisi e distribuzione di comunicazioni alle autorità competenti nonché trasmissione di informazioni importanti in materia finanziaria: (i) legate ad azioni sospette, eventualmente criminali o (ii) informazioni necessarie per la legislazione o la vigilanza nazionale per combattere il riciclaggio di denaro. Uno degli scopi per cui si è voluto dare una definizione della FIU è stato quello di distinguerla chiaramente da altre componenti della lotta contro il riciclaggio di denaro. Grazie a tale definizione è stato possibile conferire un'identità precisa al Gruppo Egmont e distinguerla dalla FATF nonché da altre corporazioni internazionali che combattono il riciclaggio di denaro. Si intendeva fornire da una parte una definizione stretta, dalla quale risultasse la netta distinzione delle FIU's da altre autorità, e dall'altra una definizione vasta, di modo che le diverse variazioni di tali unità rimanessero percettibili.

Il Gruppo Egmont ha cercato di evitare che venissero definite delle strutture unitarie (ad es. di polizia, giudiziali, regolatrici e amministrative). A partire dal rilascio della definizione da parte del Gruppo Egmont, le condizioni di base sono state elevate a uno standard di cui occorre tener conto a livello internazionale in occasione di ogni nuova creazione di tali unità.

Al quinto incontro del Gruppo Egmont, tenutosi a Madrid dal 23 al 24 giugno 1997, hanno partecipato 35 Paesi e 5 organizzazioni internazionali. Il Gruppo Egmont ha intrapreso passi notevoli in diverse direzioni. Il passo più importante è stato forse quello dell'elaborazione di uno "statement of purpose" (dichiarazione d'intenzione), un documento che descrive il lavoro finora svolto nonché gli obiettivi attuali della lotta internazionale e nazionale contro il riciclaggio di denaro. Gli Stati membri e le relative FIU's sono stati esaminati in base alla definizione ratificata a Roma. 28 FIU's adempivano le condizioni poste e la definizione inerente alla FIU è stata integrata nella dichiarazione d'intenzione. È stato quindi avviato il programma di allenamento per i collaboratori delle FIU's. Il Gruppo Egmont ha deciso infine di ottimizzare lo scambio d'informazioni tra le FIU's e di darsi una chiara struttura formale.

Il sesto incontro ha avuto luogo a Buenos Aires dal 30 giugno al 1° luglio 1998. In qualità di incontro al vertice tale raduno era orientato sui responsabili delle FIU's. In occasione di tale incontro sono stati accolti 10 nuovi candidati in seno al Gruppo Egmont, visto che adempivano il profilo richiesto. Si tratta delle FIU's dei Paesi seguenti: Croazia, Cipro, Finlandia, Grecia, Jersey, Antille olandesi, Paraguay, Svizzera, Taiwan e Turchia. Nel corso dell'incontro è stato fondato un quarto gruppo di lavoro che si occupa del sostegno delle FIU's in fase di allestimento. Tale gruppo di lavoro porta il nome "Outreach" e avvierà i lavori in occasione del prossimo incontro, contemporaneamente agli altri gruppi. Oggetto di discussione è stata inoltre la creazione di un segretariato generale Egmont e la standardizzazione dello scambio d'informazioni all'interno delle FIU's. Tali temi sono stati trasmessi ai gruppi di lavoro per ulteriore trattamento.

Sicurezza in merito allo scambio d'informazioni: l'Egmont Secure Web

Gli sforzi intrapresi allo scopo di intensificare la comunicazione all'interno delle FIU's sono stati fiancheggiati dalla creazione di un sito web su internet (Virtual Private Network). Tale sito web, che è stato presentato a Roma, permette alle FIU's di ottenere informazioni inerenti le mansioni, le forme di organizzazione e le possibilità, le tendenze nel riciclaggio di denaro, gli strumenti di analisi finanziaria e gli sviluppi tecnologici di altre FIU's. Le FIU's allacciate hanno inoltre la possibilità di comunicare tra di loro, in modo sicuro, via mail. Poiché tale sito web non è accessibile al pubblico, le FIU's possono scambiarsi dati sensibili in un ambito protetto, il che costituisce una possibilità unica per le FIU's. L'"Egmont Secure Web" è entrato in funzione nel febbraio 1997. Le prime FIU's allacciate alla rete sono state quella americana, FinCEN (USA), e altre quattro europee. Da allora si sono aggregate altre FIU's provenienti da Europa, Oceania, Caraibi e America latina.

"Financial Intelligence Units" e altri servizi operanti nel settore della lotta contro il riciclaggio di denaro

Il programma FIU si è rapidamente sviluppato nel corso degli ultimi due, tre anni. Nonostante la specializzazione di tali unità, non sono state del tutto evitabili le confusioni tra le FIU's e altre istituzioni ufficiali che dispongono di un capitolato d'onori simile. Le unità di polizia che sono state istituite con l'intento di combattere la criminalità economica, incluso il riciclaggio di denaro, hanno confuso spesso il termine dell'inchiesta finanziaria "Financial Investigative Units" con l'acronimo FIU, definito dal Gruppo Egmont. Anche tali unità apportano indubbiamente un contributo notevole nella lotta contro il riciclaggio di denaro. Il termine FIU non indica necessariamente un'unità corrispondente alla definizione stabilita dal Gruppo Egmont.

Alcuni Paesi hanno ovviato alla confusione dei termini, designando le unità di indagine finanziaria con FIU (Financial Investigative Unit) e le unità preposte alla raccolta di informazioni e all'analisi con FAU (Financial Analysis Unit). Grazie a tale distinzione alcuni Paesi sono riusciti a evitare la parola "intelligence" (questo termine ha un connotazione negativa in alcune regioni), visto che con tale definizione dei termini viene posta in primo piano la funzione dell'unità e non il materiale trattato.

Una FIU è un servizio centrale che riceve notifiche inerenti il settore finanziario e che le tratta in modo particolare. Trasmette in seguito le informazioni pervenute alle competenti autorità preposte al perseguimento penale che utilizzano le informazioni ricevute per lotta contro il riciclaggio di denaro. Benché la definizione del termine FIU descriva le attività quali "ricevere, analizzare e trasmettere", non sono escluse ulteriori attività in merito al materiale ricevuto. Ne consegue che una FIU potrebbe in teoria svolgere attivamente indagini in base alle notifiche ricevute in luogo e vece di limitarsi all'analisi.

Modo di procedere per ottenere il riconoscimento FIU dal Gruppo Egmont

Lo "statement of purpose", statuito nel corso della seduta plenaria a Madrid, esige un modo di procedere più formale, per essere riconosciuto come FIU in base alla definizione Egmont. Il gruppo di lavoro "Diritto" ha elaborato il seguente procedimento:

Qualora un membro del gruppo di lavoro "Diritto" venga a conoscenza di un'autorità attiva operativamente e impegnata nella lotta contro il riciclaggio di denaro che adempie possibilmente i criteri FIU stabiliti dal Gruppo Egmont, egli può cercare di ottenere informazioni interenti tale autorità (ad esempio nome, indirizzo, persona di contatto che spesso è la responsabile di tale unità). Il capo del gruppo di lavoro "Diritto" invierà in seguito una lettera a tale autorità, chiedendo se sussiste l'interesse da parte di tale autorità ad aderire al Gruppo Egmont. Evidenziando nel contempo i vantaggi che una FIU può trarre dalla collaborazione nel Gruppo Egmont, egli allega alla lettera una copia dello "statement of purpose", un foglio informativo sul Gruppo Egmont stesso nonché un questionario. Il capo del gruppo di lavoro contatterà direttamente il responsabile dell'unità in questione per sapere se quest'ultimo ritiene che il suo servizio adempia le esigenze richieste per poter aderire al Gruppo Egmont. Nel caso di una risposta positiva inciterà il responsabile di tale unità a inoltrare il questionario nonché ulteriore materiale informativo direttamente al gruppo di lavoro Egmont "Diritto".

Il gruppo di lavoro "Diritto" nomina quindi uno "sponsor" per l'unità candidata. Si tratta di regola del Paese che ha raccomandato il candidato per una possibile appartenenza. Rientra nella competenza dello sponsor sostenere, in campo amministrativo, il candidato nel processo di candidatura. Assume inoltre il compito di salvaguardare, nel corso del processo di candidatura, gli interessi del Paese candidato all'interno del Gruppo Egmont. Se le condizioni amministrative di ammissione sono adempiute, la richiesta di ammissione viene trattata nella seduta seguente del gruppo di lavoro "Diritto".

Se il gruppo di lavoro "Diritto" ritiene che il Paese candidato adempia le condizioni conformemente alla definizione FIU stabilita dal Gruppo Egmont, ne raccomanda l'ammissione ai responsabili FIU's Egmont. Le informazioni in merito all'unità candidata sono messe in circolazione tra tutti i membri FIU's (attualmente 38 Paesi). In occasione della seduta plenaria seguente si voterà sull'ammissione del candidato.

L'ammissione può avvenire soltanto una volta all'anno. I candidati possibili in quanto tali possono essere definiti durante tutto l'anno. Il gruppo di lavoro "Diritto" può deliberare in merito a una possibile ammissione durante tutto l'anno.

4.3 Collaborazione con le autorità straniere

L'articolo 32 LRD disciplina la collaborazione con le autorità estere. L'ufficio di comunicazione è, in base a tale articolo, autorizzato a scambiare informazioni con le "analoghe" autorità estere nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro. Sono considerate autorità estere analoghe le autorità incaricate - come l'ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro - della presa in consegna e del trattamento di comunicazioni di sospetto. Tali autorità corrispondono alla definizione di una Financial Intelligence Unit (FIU) del Gruppo Egmont.

Con la corrispondente FIU estera viene inoltre concluso, se possibile, un Memorandum of Understanding che regola la collaborazione in modo dettagliato. In tale contesto ci atteniamo strettamente ai principi dell'assistenza giudiziaria, segnatamente a quello della specialità. Il 16 luglio 1999 sarà concluso il primo Memorandum of Understanding con l'ufficio di comunicazione belga CTIF-CFI e nel corso dell'anno ne seguiranno altri.

Tali Memorandum contengono anche il principio secondo il quale i dati non possono essere trasmessi senza autorizzazione precedente dell'ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. I dati devono inoltre essere impiegati soltanto nella lotta contro il riciclaggio di denaro secondo il concetto di diritto svizzero.

Nell'anno analizzato nel rapporto abbiamo ricevuto quasi 100 richieste provenienti da FIU's straniere. In tale contesto non sono tuttavia ancora stati trasmessi i dati GEWA.

L'ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro partecipa inoltre ai lavori del Gruppo Egmont e prende regolarmente parte alle sedute plenarie del FATF. Nel quadro del Gruppo Egmont l'ufficio è rappresentato nel gruppo di lavoro "Outreach" che è addetto all'allestimento e al sostegno delle FIU's in tutto il mondo.

5 Protezione dei dati

La protezione dei dati è disciplinata in modo approfondito negli articoli 33 sq LRD nonché nell'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione. Attribuiamo la massima importanza alla protezione dei dati, visto che le comunicazioni contengono dati personali emananti da punti sospetti di privati. Tali indicazioni di sospetto non sono quindi per principio garantite.

Per sostenere le proprie mansioni l'ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro gestisce un proprio sistema di trattamento di dati (GEWA). Il sistema nel quale sono memorizzate tutte le comunicazioni degli intermediari finanziari è allo stesso tempo utile per il controllo delle scadenze. La banca dati GEWA non è in tal senso una banca dati di polizia generale, bensì serve unicamente all'ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro per l'adempimento delle sue mansioni.

I dati personali GEWA possono essere trasmessi soltanto a una cerchia ristretta di persone e soltanto a determinate condizioni. L'accesso alla banca dati GEWA è riservato ai collaboratori dell'ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

Tutti i dati GEWA sono inoltre sottoposti alle scadenze di cancellamento contenute nell'ordinanza sull'ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

All'incirca 500 persone sono attualmente registrate nel GEWA. Circa l'80 % delle persone in questione risiedono risp. sono domiciliate all'estero.

6 Statistica dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

6.1 Statistica al 31 marzo 1999

Numero comunicazioni

	assoluto	relativo
Totale delle comunicazioni inoltrate	160	100%
trasmesse all'APP	107	67%
non trasmesse	53	33%

Tipo dell'intermediario finanziario comunicante

Banche	128	80.0%
Fiduciari	17	10.6%
Analisti finanziari/amministratori patrimoniali	5	3.1%
Avvocati	3	1.9%
Assicurazioni	2	1.3%
Società amministranti carte di credito	2	1.3%
Prestatori di servizio nelle operazioni di pagamento	1	0.6%
Operatori in valori di borsa	1	0.6%
Altri	1	0.6%

Valori patrimoniali notificati (in CHF)

(Somma effettiva dei valori patrimoniali al momento della comunicazione)

Somma totale	333'693'528	100%
Somma (comunicazioni trasmesse)	236'077'151	71%
Somma (comunicazioni non trasmesse)	97'616'377	29%

Valore medio (totale)	2'085'585
Valore medio (comunicazioni trasmesse)	2'206'329
Valore medio (comunicazioni non trasmesse)	1'841'818

Legenda

APP= Autorità di perseguimento penale

6.2 Condizione delle comunicazioni

Struttura del diagramma

Il diagramma indica il numero delle comunicazioni che il MROS ha trasmesso, dopo averle analizzate, alle competenti autorità di perseguimento penale giusta l'articolo 23 capoverso 4 LRD. Il grafico fornisce inoltre informazioni sulle comunicazioni in merito alle quali il MROS ha concluso che il sospetto fondato non poteva essere comprovato. Tali comunicazioni sono state archiviate presso il MROS.

Analisi del diagramma


Nel corso dell'analisi di circa 2/3 delle comunicazioni il MROS ha constatato che il sospetto fondato è stato confermato. Nel caso di circa 1/3 dei casi notificati ha tuttavia concluso che non vi erano affatto o soltanto scarsamente a disposizione informazioni compromettenti che avrebbero fatto desumere la provenienza criminale dei beni. Il diagramma mette inoltre in evidenza che il MROS non è una semplice stazione di passaggio per comunicazioni alle autorità di perseguimento penale. In confronto all'estero il numero delle comunicazioni trasmesse dal MROS è alto; tale circostanza indica l'alta qualità delle comunicazioni.

Legenda

APP Autorità di perseguimento penale

Cifre assolute, il valore massimo è indicato in alto

Condizione delle comunicazioni



6.3 Autorità di perseguimento penale interessate

Struttura del diagramma

Il diagramma indica le autorità di perseguimento penale alle quali sono state trasmesse le comunicazioni da parte del MROS.

Analisi del diagramma

Si può constatare nettamente la predominanza dei Cantoni Zurigo, Ginevra e Ticino. Tale predominanza è dovuta al fatto che i tre Cantoni in questione rappresentano le principali piazze finanziarie in Svizzera. Nella scelta della competente autorità di perseguimento penale il MROS prende primariamente in considerazione il Cantone nel quale sussistono rapporti contrattuali. Occorre inoltre tener conto della competenza, secondo il codice penale, per il perseguimento dei possibili reati. Tranne poche eccezioni il perseguimento penale rientra nella competenza cantonale.

Legenda

ZH	Zurigo	BE	Berna
GE	Ginevra	BS	Basilea Città
TI	Ticino	FR	Friburgo
AG	Argovia	GR	Grigioni
CH	Confederazione svizzera	JU	Giura
SZ	Svitto	LU	Lucerna
BL	Basilea Campagna	SH	Sciaffusa
SG	San Gallo	VS	Vallese
SO	Soletta	ZG	Zugo
TG	Turgovia		
VD	Vaud		

Cifre assolute, il valore massimo è indicato in alto

6.4 Provenienza degli intermediari finanziari

Struttura del diagramma

Il presente diagramma indica i Cantoni dai quali gli intermediari finanziari hanno trasmesso comunicazioni al MROS.

Analisi del diagramma

A differenza del diagramma "Autorità di perseguimento penale interessate" questo grafico indica i Cantoni dai quali sono partite le comunicazioni. Al primo posto troviamo nuovamente i Cantoni Ginevra e Zurigo. In cifre assolute il Canton Ticino è invece notevolmente retrocesso nell'ordine. Tale circostanza si spiega con il fatto che diversi intermediari finanziari obbligano le loro succursali risp. le società affiliate a effettuare le comunicazioni tramite la sede principale. La sede principale può essere situata in un altro Cantone.

Questo diagramma va messo in confronto con quello inerente l'"Autorità di perseguimento penale interessate".

Legenda

GE	Ginevra	SZ	Svitto	NE	Neuchâtel
ZH	Zurigo	BL	Basilea Campagna		
SG	San Gallo	SO	Soletta		Cifre assolute, il valore massimo è
TI	Ticino	TG	Turgovia		indicato in alt
VD	Vaud	FR	Friburgo		
BE	Berna	GR	Grigioni		
BS	Basilea Città	JU	Giura	o	
AG	Argovia	LU	Lucerna		

6.5 Provenienza della parte contraente

Struttura del diagramma

Il diagramma indica le nazionalità delle persone fisiche risp. il domicilio delle persone giuridiche che sono parte contraente degli intermediari finanziari.

Analisi del diagramma

La circostanza che la Svizzera si trovi al primo posto è dovuta al fatto che la maggior parte delle parti contraenti provengono dalla Svizzera. Assumono un ruolo notevole anche gli Stati limitrofi quali Italia, Germania, Francia e Principato del Liechtenstein. Il Liechtenstein e le Isole vergini britanniche (IVB) sono conosciute come piazze finanziarie che offrono prestazioni offshore.

Il presente diagramma deve essere confrontato con quello inerente la "Provenienza dell'avente economicamente diritto".


Legenda

CH	Svizzera
BVI	Isole vergini britanniche
I	Italia
GB	Gran Bretagna
D	Germania

F	Francia
FL	Principato del Liechtenstein
Altri	Stati di tutto il mondo, senza centro geografico

Cifre assolute, il valore massimo è indicato in alto

Provenienza della parte contraente



6.6 Provenienza dell'avente economicamente diritto

Struttura del diagramma

Il diagramma indica le nazionalità delle persone fisiche risp. il domicilio delle persone giuridiche delle quali si presume che corrispondano agli aventi economicamente diritto in merito ai valori patrimoniali.

Analisi del diagramma


A differenza del diagramma "Provenienza della parte contraente" si può notare che la Svizzera non è più al primo posto. Tale circostanza è dovuta al fatto che cittadini stranieri possiedono anche persone giuridiche (ad es. società di domicilio) in Svizzera che utilizzano per i loro affari. Rimangono in posizione di rilievo l'Italia, la Germania, la Francia e la Gran Bretagna. Tale circostanza indica probabilmente che i clienti apprezzano la posizione centrale della Svizzera in Europa. Le IVB e il Principato del Liechtenstein non sono invece più in posizione di rilievo, poiché tali piazze finanziarie sono conosciute specialmente per le prestazioni offshore. Gli aventi economicamente diritto effettivi provengono soltanto raramente o quasi mai da tali Paesi.

Legenda

I	Italia	NL	Paesi Bassi
CH	Svizzera	USA	USA
GB	Gran Bretagna	Altri	Stati in tutto il mondo, senza centro geografico
D	Germania		
F	Francia		

Cifre assolute, il valore massimo è indicato in alto

Provenienza dell'avente economicamente diritto



6.7 Provenienza delle comunicazioni

Struttura del diagramma

Il diagramma indica il tipo di intermediari finanziari che hanno inoltrato comunicazioni.

Analisi del diagramma


Assumono una posizione di primo piano le banche che hanno inoltrato l'80 % delle comunicazioni. Tale circostanza è dovuta al fatto che il settore bancario è sensibilizzato già da alcuni anni in merito all'ambito del riciclaggio di denaro. Il settore bancario è regolato inoltre dalle circolari della Commissione federale delle banche e dalla convenzione sull'obbligo di diligenza dell'Associazione svizzera dei banchieri.

Nel cosiddetto settore parabancario dominano i fiduciari con all'incirca 17 comunicazioni.

Legenda

Cifre assolute, il valore massimo è indicato in alto

Provenienza delle comunicazioni



6.8 Tipo di reato

Struttura del diagramma

Il diagramma indica l'antefatto criminale presunto dal MROS al momento della trasmissione della comunicazione.

Analisi del diagramma


Al primo posto troviamo i reati legati alla truffa. In tale ambito si tratta maggiormente di casi inerenti la truffa di investimenti in capitali nei quali gli investitori hanno subito danni mediante società e persone dubbie. Seguono, al secondo posto, le azioni di riciclaggio di denaro nel senso stretto, con le quali si tenta di dissimulare il flusso di denaro mediante le transazioni più variegate. Al terzo posto riscontriamo la falsità in documenti. Si tratta di casi in cui società e/o persone hanno tentato di ottenere beni patrimoniali mediante documenti falsificati. Nei casi in cui il tipo di reato è contrassegnato con "non attribuibile", non è stato ancora possibile appurare il presunto reato.

Una possibile spiegazione per il fatto che il reato "stupefacenti" non ricorra più frequentemente potrebbe essere quella che gli intermediari finanziari sono in grado di riconoscere più facilmente il pericolo di abuso nel settore finanziario che non in quello inerente gli stupefacenti.

Legenda

Cifre assolute, il valore massimo è in alto

Tipo di reato



6.9 Motivi delle comunicazioni

Struttura del diagramma

Il presente diagramma indica il motivo che ha dato l'impulso al finanziario intermediario di effettuare una comunicazione.

Analisi del diagramma


Il motivo più frequentemente menzionato dagli intermediari finanziari sono gli articoli di stampa dai quali hanno appreso che i loro clienti sono coinvolti presumibilmente in reati o che contro gli stessi sono già in corso procedure penali. Gli intermediari finanziari hanno spesso appreso da fonti terze dell'eventuale problematicità del loro cliente. Di frequente è anche capitato che l'intermediario finanziario non riteneva plausibile la base economica di una transazione o che il cliente non era riuscito a fornire una spiegazione verosimile di tale base.

Legenda

Informazioni APP	Le autorità di perseguimento penale conducono un'inchiesta contro una persona che intrattiene rapporti con la parte contraente dell'intermediario finanziario
Falsificazioni	Denaro falso, atti falsificati sono stati presentati alla banca per ottenere un vantaggio patrimoniale
Paesi critici	Gli intermediari finanziari hanno valutato come critici la nazionalità o il domicilio delle loro parti contraenti
Informazione gruppo	All'interno di un gruppo sono state notificate informazioni circa parti contraenti problematiche
Traffico di assegni bancari	Grande traffico di assegni bancari, riscossione in contanti di assegni bancari
Cambio	Transazioni di denaro insolite
Assicurazione sulla vita	Conclusione di una polizza di assicurazione sulla vita con fondo poco chiaro

Cifre assolute, il valore massimo è indicato in alto

Motivi delle comunicazioni



6.10 Ripartizione delle comunicazioni

Struttura del diagramma

Il presente grafico indica la ripartizione mensile delle comunicazioni da aprile 1998 fino a marzo 1999.


Analisi del diagramma

Dopo un inizio contenuto nell'aprile 1998 il numero mensile delle comunicazioni è cresciuto ed è oscillato all'incirca, tranne nei mesi di gennaio e marzo 1999, tra le 12-18 comunicazioni al mese. Il flusso delle comunicazioni può essere considerato costante. In confronto all'anno precedente (diritto di comunicazione conformemente all'articolo 305ter capoverso 2 CP) le comunicazioni si sono quintuplicate.

Legenda

Linea orizzontale Tendenza del numero di comunicazioni

Ripartizione delle comunicazioni



7 Prospettive / Progetti

L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è attualmente attivo nei seguenti gruppi di lavoro:

- Gruppo di lavoro "Outreach" (responsabilità: Gruppo Egmont)
- Gruppo di lavoro "L'effetto dell'introduzione dell'EURO sulla criminalità in Svizzera " (responsabilità: MROS)
- Gruppo di lavoro "Legge sul riciclaggio di denaro" con rappresentanti delle autorità preposte al perseguimento penale e l'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (responsabilità: MROS)
- Gruppo peritale "Targeting UN Financial Sanctions" (responsabilità: UFEE)

Per l'avvenire sono previsti i seguenti progetti:

- Svolgimento di un workshop per FIU's estere in Svizzera. Tali workshop servono alla formazione di collaboratori e collaboratrici di FIU's, alla conoscenza reciproca e quindi al miglioramento della collaborazione internazionale.
- Pubblicazione di un rapporto sulle tipologie "Riciclaggio di denaro". Tale rapporto esaminerà il modo in cui vengono effettuati - segnatamente in Svizzera - i procedimenti di riciclaggio, i tipi delle comunicazioni inoltrate nonché il trattamento ulteriore delle stesse.
- Pubblicazione di un rapporto di situazione "Riciclaggio di denaro". Si tratterà segnatamente di prendere in considerazione l'influsso esercitato dalle nuove tecnologie.
- Allestire un profilo di formazione per intermediari finanziari. La formazione dei collaboratori e delle collaboratrici degli intermediari finanziari assume un ruolo importante nella lotta contro il riciclaggio di denaro. È nostra intenzione fornire un contributo in base a esempi tratti dalla prassi dell'ufficio di comunicazione.

8 Scelta di siti Web contenenti informazioni su temi inerenti il riciclaggio di denaro

Indirizzo

Organizzazione

Svizzera

www.admin.ch/bap

Ufficio federale di polizia / MROS

www.admin.ch/efv

Amministrazione federale delle finanze / Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Organizzazioni internazionali

www.oecd.org/fatf

Financial Action Task Force on Money Laundering

<https://www.imolin.org>

Anti-Money Laundering Web-Site dell'ONU

FIU's estere

www.ustreas.gov/fincen

Financial Crimes Enforcement Network / USA

www.ncis.co.uk

National Criminal Intelligence Service / United Kingdom

9 Basi

9.1 Estratti della legge sul riciclaggio di denaro

Legge federale **955.0**
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro
nel settore finanziario
(Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

del 10 ottobre 1997 (Stato il 24 marzo 1998)

Sezione 2: Obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro

Art. 9 Obbligo di comunicazione

¹ L'intermediario finanziario che sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali, oggetto di una relazione d'affari, sono in relazione con un reato conformemente all'articolo 305 bis CP², provengono da un crimine o sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260 ter n. 1 CP), deve darne comunicazione senza indugio all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).

² Non soggiacciono all'obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al segreto professionale conformemente all'articolo 321 CP.

Art. 10 Blocco dei beni

¹ L'intermediario finanziario deve bloccare senza indugio i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione.

² Deve protrarre il blocco dei beni fino a ricevimento di una decisione della competente autorità di perseguimento penale, ma al massimo per cinque giorni feriali a contare dalla comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

³ Durante il blocco dei beni da lui disposto non può informare né gli interessati né terzi in merito alla comunicazione.

Art. 11 Esclusione della responsabilità penale e civile

L'intermediario finanziario che ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze non può essere perseguito per violazione del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto d'affari, né essere reso responsabile di una violazione di contratto in relazione alla comunicazione di cui all'articolo 9 della presente legge o conformemente all'articolo 305 ter capoverso 2 CP³ 10 e in relazione al blocco dei beni corrispondente.

Sezione 4: Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Art. 23

¹ L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è gestito dall'Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata.

² L'Ufficio di comunicazione verifica le informazioni ricevute e prende i provvedimenti conformemente alla legge federale del 7 ottobre 1994⁴ sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

³ L'Ufficio di comunicazione gestisce un proprio sistema di elaborazione dei dati in materia di riciclaggio di denaro.

⁴ Se ha il sospetto fondato che sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260 ter numero 1, 305 bis o 305 ter CP⁵ oppure che i valori patrimoniali provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale,

² RS 311.0

³ RS 311.0

⁴ RS 172.213.71

⁵ RS 311.0

Capitolo 4: Assistenza amministrativa

Art. 29

¹ Le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche, l'autorità di controllo e l'Ufficio di comunicazione possono comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni e trasmettersi tutti i documenti necessari all'applicazione della presente legge.

² Le autorità cantonali di perseguimento penale comunicano all'Ufficio di comunicazione tutte le procedure pendenti relative agli articoli 260 ^{ter} numero 1, 305 bis e 305 ^{ter} CP ⁶ e gli inviano le proprie sentenze e decisioni di non luogo a procedere.

Sezione 2: Collaborazione con autorità straniere

Art. 32 Ufficio di comunicazione

¹ Per l'Ufficio di comunicazione, la collaborazione con le autorità estere di perseguimento penale è disciplinata dall'articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1994 ⁷ sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

² L'Ufficio di comunicazione può inoltre comunicare dati personali ad autorità estere analoghe, qualora una legge o un trattato internazionale lo preveda o se:

- a. l'informazione è chiesta esclusivamente ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro;
- b. dev'essere motivata una domanda svizzera d'informazione; o
- c. la comunicazione avviene nell'interesse della persona in causa e questa vi ha acconsentito o il suo consenso può, secondo le circostanze, essere presunto.

Capitolo 5: Trattamento di dati personali

Art. 33 Principio

Il trattamento di dati personali è disciplinato dalla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati.⁸

Art. 34 Collezioni di dati in rapporto con l'obbligo di comunicazione

¹ Gli intermediari finanziari tengono collezioni separate di dati che contengono tutti i documenti relativi alla comunicazione.

² Possono trasmettere dati provenienti da tali collezioni unicamente ad autorità di vigilanza, a organismi di autodisciplina, all'Ufficio di comunicazione e alle autorità di perseguimento penale.

³ Il diritto d'accesso delle persone interessate previsto dall'articolo 8 della legge federale del 19 giugno 1992 ⁹ sulla protezione dei dati è escluso durante il blocco dei beni di cui all'articolo 10 capoversi 1 e 2.

⁴ I dati devono essere distrutti cinque anni dopo l'avvenuta comunicazione.

Art. 35 Trattamento dei dati da parte dell'Ufficio di comunicazione

¹ Il trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio di comunicazione è disciplinato dalla legge federale del 7 ottobre 1994 ¹⁰ sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

² Lo scambio di informazioni tra l'Ufficio di comunicazione e le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche, l'autorità di controllo e le autorità di perseguimento penale può essere effettuato mediante una procedura di richiamo (collegamento online).

⁶ RS 311.0

⁷ RS 172.213.71

⁸ RS 235.1

⁹ RS 235.1

¹⁰ RS 172.213.71

9.2 Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio de denaro

Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)

955.23

del 16 marzo 1998 (Stato il 24 marzo 1998)

Il Consiglio federale svizzero,

in applicazione dell'articolo 23 della legge federale del 10 ottobre 1997¹¹ relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (LRD); visto l'articolo 15 della legge federale del 7 ottobre 1994¹² sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC), *ordina:*

Sezione 1:

Compiti dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Art. 1 Compiti dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione) ha i seguenti compiti:

- a. esaminare le informazioni ricevute dagli intermediari finanziari, procedere ad accertamenti sui precedenti che sono stati comunicati e individuare anomalie;
- b. gestire il sistema di elaborazione dei dati in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro (GEWA);
- c. elaborare statisticamente le informazioni in modo da poter fornire in ogni momento indicazioni sul loro numero, contenuto, natura e provenienza, sui motivi di sospetto, sulla loro frequenza e sui singoli generi di reato, nonché sul modo con cui li tratta. Siffatti dati devono essere anonimizzati.

Art. 2 Entrata delle informazioni

L'Ufficio di comunicazione registra l'entrata dell'informazione e ne dà conferma all'intermediario finanziario.

Art. 3 Accesso ad altre banche di dati e trattamento delle informazioni

¹ Per adempiere i suoi compiti legali, l'Ufficio di comunicazione può essere collegato per mezzo di una procedura di richiamo (online) alle banche di dati seguenti:

- a. il sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti RIPOL;
- b. il sistema automatizzato di registrazione delle persone AUPER (dati UFP);
- c. l'indice centrale delle pratiche ZAN;
- d. il sistema di trattamento dei dati in materia di lotta contro la criminalità organizzata ISOK;
- e. il sistema di trattamento dei dati in materia di lotta contro il traffico illegale di stupefacenti DOSIS;
- f. il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.

² L'informazione si limita al fatto che la persona indicata dall'intermediario finanziario sia registrata in una di queste banche di dati o meno.

³ Se la persona è registrata in una di queste banche di dati, l'Ufficio di comunicazione è tenuto ad accertare, mediante consultazione dei documenti presso l'organo competente del trattamento dei dati, se si tratta di una fattispecie rilevante per l'apertura di una procedura penale.

⁴ L'Ufficio di comunicazione può inoltre trattare tutte le informazioni accessibili al pubblico inerenti al riciclaggio di denaro, ottenibili pubblicamente.

Art. 4 Provvedimenti

1 Se, analizzando le informazioni raccolte, ha il sospetto fondato che sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260 ter numero 1, 305 bis o 305 ter del Codice penale¹³ (CP) oppure che i valori patrimoniali provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, l'Ufficio di comunicazione denuncia senza indugio il fatto alla competente autorità di perseguimento penale.

2 Ogni denuncia e ogni comunicazione è registrata. Il registro serve per il controllo dei termini.

3 Se l'insieme delle circostanze lo richiede, l'Ufficio di comunicazione può informare l'intermediario finanziario della denuncia alle autorità preposte al perseguimento penale.

Sezione 2: GEWA**Art. 5** Scopo

L'Ufficio di comunicazione utilizza il GEWA per:

- a. adempiere i suoi compiti legali d'informazione e di accertamento;
- b. procedere ad accertamenti in casi di riciclaggio di denaro;
- c. collaborare con le autorità cantonali e federali di perseguimento penale nonché con le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche e con l'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro secondo l'articolo 17 LRD;
- d. collaborare con autorità estere di perseguimento penale.

Art. 6 Struttura

1 La banca di dati è strutturata in modo modulare. Essa comprende:

- a. la gestione dei casi;
- b. la gestione dei precedenti;
- c. la gestione delle persone;
- d. la valutazione;
- e. la verbalizzazione;
- f. la gestione degli utenti.

2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) disciplina in un catalogo i dati che possono essere trattati nel GEWA.

Art. 7 Dati registrati

1 L'Ufficio di comunicazione introduce nel GEWA i casi e i precedenti comunicatigli.

2 In particolare registra:

- a. le transazioni sospette;
- b. le persone, nei riguardi delle quali esiste un sospetto fondato che preparino, commettano o favoriscano reati che si presume essere atti preparatori per il riciclaggio di denaro;
- c. le persone, nei riguardi delle quali esiste un sospetto fondato che appartengano a un'organizzazione criminale secondo l'articolo 260 ter CP¹⁴, che si presume preparino, commettano o favoriscano il riciclaggio di denaro, oppure sostengano una siffatta organizzazione.

3 Può registrare dati che concernono terze persone soltanto se lo scopo secondo l'articolo 5 lo esige.

4 Al momento dell'introduzione dei dati, determina le categorie dei casi e dei precedenti, qualifica i precedenti registrati come affidabili o non affidabili in funzione della loro provenienza, modo di trasmissione, contenuto nonché in ragione dei dati già disponibili.

¹³ RS 311.0

¹⁴ RS 311.0

Art. 8 Provenienza dei dati

L'Ufficio di comunicazione registra nel GEWA dati provenienti da:

- a. comunicazioni di intermediari finanziari secondo l'articolo 9 LRD;
- b. comunicazioni dell'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro;
- c. comunicazioni degli organismi di autodisciplina secondo l'articolo 27 LRD;
- d. comunicazioni delle autorità cantonali di perseguimento penale secondo l'articolo 29 capoverso 2 LRD;
- e. inchieste di polizia effettuate prima dell'apertura di un'inchiesta di polizia giudiziaria;
- f. inchieste di polizia giudiziaria condotte da autorità di perseguimento penale e da autorità di polizia dei Cantoni e della Confederazione;
- g. notificazioni secondo gli articoli 4 e 8 capoverso 1 LUC se presentano una correlazione con il riciclaggio di denaro;
- h. comunicazioni di autorità straniere;
- i. verificazioni effettuate nell'ambito di procedure d'assistenza giudiziaria per l'assunzione di prove, se presentano una correlazione con il riciclaggio di denaro.

Art. 9 Accesso

1 I collaboratori dell'Ufficio di comunicazione hanno accesso al GEWA.

2 I seguenti servizi sono collegati al GEWA per mezzo di una procedura di richiamo:

- a. l'Ufficio di comunicazione;
- b. l'autorità di controllo;
- c. le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche;
- d. le autorità cantonali di perseguimento penale specializzate in materia di riciclaggio di denaro;
- e. l'Incaricato della protezione dei dati dell'Ufficio federale di polizia;
- f. il responsabile del progetto e gli amministratori del sistema.

3 Il Dipartimento disciplina in un catalogo i diritti individuali d'accesso ai diversi dati del GEWA.

Art. 10 Comunicazione di dati

1 L'Ufficio di comunicazione può trasmettere alle autorità federali e cantonali di perseguimento penale, all'autorità di controllo e alle autorità di vigilanza designate da leggi specifiche le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei loro compiti.

2 Per ottenere le informazioni di cui necessita e per motivare le sue domande d'assistenza amministrativa, l'Ufficio di comunicazione può comunicare i dati personali registrati nel GEWA, sempreché non si tratti di dati relativi all'assistenza giudiziaria internazionale, alle seguenti autorità straniere:

- a. alle autorità incaricate di svolgere funzioni di organo d'esame e d'analisi nell'ambito del riciclaggio di denaro, in quanto siano adempite le condizioni secondo l'articolo 32 capoverso 2 LRD.
- b. alle autorità incaricate di svolgere funzioni di perseguimento penale e di polizia, in quanto siano adempite le condizioni secondo l'articolo 13 capoverso 2 LUC.

3 L'Ufficio di comunicazione può inoltre comunicare spontaneamente dati personali registrati nel GEWA, sempreché non si tratti di dati relativi all'assistenza giudiziaria internazionale, alle seguenti autorità straniere per aiutarle nell'adempimento dei loro compiti legali:

- a. alle autorità incaricate di svolgere funzioni di organo d'esame e d'analisi nell'ambito del riciclaggio di denaro, in quanto siano adempite le condizioni secondo l'articolo 32 capoverso 2 LRD.
- b. alle autorità incaricate di svolgere funzioni di perseguimento penale e di polizia, in quanto siano adempite le condizioni secondo l'articolo 13 capoverso 2 LUC.

4 Tutti i dati personali sono comunicati, su richiesta, alle autorità di sorveglianza della Confederazione e dei Cantoni, nonché all'Incaricato della protezione dei dati per l'adempimento delle loro funzioni di controllo.

Art. 11 Oneri relativi alla comunicazione di dati

1 In occasione di ogni comunicazione, i destinatari devono essere informati sull'affidabilità e sull'attualità dei dati del GEWA. Essi possono utilizzare i dati soltanto per lo scopo per il quale sono stati loro trasmessi. Devono essere messi a conoscenza delle restrizioni d'uso e del fatto che l'Ufficio di comunicazione si riserva il diritto di informarsi in merito all'impiego di tali dati.

2 La comunicazione, il destinatario dei dati, l'oggetto nonché il motivo della domanda d'informazione devono essere registrati nel GEWA.

Art. 12 Diniego di comunicare dati

1 In occasione della comunicazione di dati del GEWA occorre tenere conto dei divieti d'utilizzazione. L'Ufficio di comunicazione può comunicare a Stati esteri dati concernenti richiedenti l'asilo, rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente, soltanto previa consultazione dell'Ufficio federale competente.

2 L'Ufficio di comunicazione nega la comunicazione di dati del GEWA qualora interessi preponderanti pubblici o privati vi si oppongano.

Art. 13 Diritto degli interessati all'informazione

Il diritto di consultazione del GEWA è retto dall'articolo 14 LUC.

Art. 14 Durata della conservazione dei dati

1 La durata di conservazione dei dati concernenti le persone registrati nel GEWA è di:

- a. cinque anni dopo l'ultima registrazione per dati non affidabili senza riferimento a terze persone;
- b. due anni dopo l'ultima registrazione per dati non affidabili con riferimento a terze persone;
- c. dieci anni dopo l'ultima registrazione per dati affidabili senza riferimento a terze persone
- d. cinque anni dopo l'ultima registrazione per dati affidabili con riferimento a terze persone.

2 Un dato non affidabile può essere trattato per un altro anno al massimo se:

- a. è necessario all'adempimento dei compiti legali; e
- b. il capo dell'Ufficio centrale ne dà l'autorizzazione.

Art. 15 Cancellazione dei dati

1 L'intero blocco di dati dev'essere cancellato contemporaneamente alla cancellazione dell'ultimo precedente.

2 I dati su persone nei confronti delle quali il sospetto si è definitivamente rivelato infondato, vanno cancellati al più tardi entro cinque anni.

3 I dati su terze persone secondo l'articolo 7 capoverso 3 vanno cancellati immediatamente se non sono più necessari all'inchiesta ma, al più tardi, in occasione della cancellazione dei dati relativi alla persona registrata a titolo principale.

Art. 16 Consegna di dati e documenti all'Archivio federale

1 Al più tardi in occasione della cancellazione di un intero blocco di dati, l'Ufficio di comunicazione consegna all'Archivio federale i relativi dati e documenti.

2 L'Ufficio di comunicazione consegna all'Archivio federale anche i dati e i documenti che non fanno parte di un incarto personale, al più tardi quando l'ultimo precedente relativo è stato cancellato nel GEWA.

Art. 17 Sicurezza dei dati e verbalizzazione automatica

1 La salvaguardia della sicurezza dei dati è retta dall'ordinanza del 14 giugno 1993¹⁵ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dall'ordinanza del 10 giugno 1991¹⁶ concernente la protezione delle applicazioni e dei sistemi informatici nell'Amministrazione federale.

2 Il Dipartimento disciplina, in un regolamento sul trattamento, le misure organizzative e tecniche da adottare per evitare il trattamento non autorizzato dei dati nonché per assicurare la verbalizzazione automatica del trattamento dei dati.

Art. 18 Codificazione

La trasmissione dei dati del GEWA è codificata dall'inizio alla fine.

Art. 19 Finanziamento

1 La Confederazione finanzia la trasmissione dei dati fino al distributore principale situato nei Cantoni.

2 I Cantoni assumono:

- a. le spese d'acquisto e di manutenzione dei loro apparecchi;
- b. le spese d'installazione e di gestione della loro rete di distribuzione.

Art. 20 Esigenze tecniche

1 I terminali utilizzati dai Cantoni rispondono alle esigenze tecniche della Confederazione.

2 Il Dipartimento disciplina i particolari nel regolamento di trattamento dei dati.

¹⁵ RS 235.11

¹⁶ RS 172.010.59

Art. 21 Rapporto

1 Dopo tre anni, l'Ufficio di comunicazione riferisce per scritto al Consiglio federale e all'Incaricato federale della protezione dei dati.

2 Il rapporto riferisce in merito:

- a. alle esperienze fatte dall'Ufficio di comunicazione per quanto riguarda l'esigenza di comunicare regolarmente dati personali degni di particolare protezione mediante la procedura di richiamo o mediante altra procedura;
- b. alla portata dei dati comunicati;
- c. alla designazione delle banche di dati dalle quali l'Ufficio di comunicazione attinge dati personali per l'adempimento dei suoi compiti legali.

3 Il rapporto serve da base per un eventuale adeguamento dei fondamenti legali necessari in materia di trattamento dei dati.

Sezione 3: Entrata in vigore e durata di validità**Art. 22**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1998 e vige al più tardi fino al 31 dicembre 2002.

9.3 Modulo generale

Comunicazione di sospetto conformemente all'articolo 9 LRD

Da inviare tramite fax o per posta A al seguente indirizzo:

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
Ufficio federale di polizia
Bundesrain 20
3003 Berna
Telefax 031-323 39 39
Telefono 031-323 40 40

Modulo generale

Mittente (indicazioni in merito all'intermediario finanziario)

Ragione sociale	:	
Strada	:	
NPA/luogo	:	
Interlocutore	:	
Telefono	:	
Fax	:	
Data della comunicazione	:	
N° di rif. del mittente	:	
Numero di pagine (incl. allegati)	:	

Indicazioni in merito alle relazioni commerciali

Luogo delle relazioni commerciali (ad es. ufficio detentore del conto o luogo esecutivo dell'operazione a contanti)	:	
Indicare, all'occorrenza, il luogo dell'operazione soggetta a obbligo di comunicazione	:	
Numero(i) di conto/deposito o indicazione "operazione a contanti"	:	

Indicare, in allegato, lo stato dei beni patrimoniali al momento della data di comunicazione

Indicazioni in merito alla parte contraentePersone fisiche

Cognome e nome	:	
Indirizzo domiciliare	:	
Data di nascita	:	
Nazionalità	:	
Luogo d'origine (se conosciuto)	:	
Telefono (se conosciuto)	:	
Fax (se conosciuto)	:	
Professione (se conosciuta)	:	

Persone giuridiche

Ragione sociale	:	
Indirizzo domiciliare	:	
Telefono (se conosciuto)	:	
Fax (se conosciuto)	:	
Attinenza settoriale (se conosciuta)	:	

Persone fisiche e giuridiche

Documento d'identificazione e relativo numero	:	
Allegare copia		
Autorità emittente	:	
Data	:	
Invio della corrispondenza		
alla parte contraente	:	
fermo banca	:	
a terzi, ovvero	:	
(cognome e indirizzo)	:	
Indicazioni in merito ad altri terzi coinvolti nella comunicazione	:	
ad es. beneficiario del pagamento, persona effettuante il pagamento, depositante di chèques/titoli, beneficiario della garanzia, fideiussore, creditore (pignoratizio) terzo		
Tipo di conto	:	
ad es. conto individuale/congiunto (conto numerato/nominativo), conto collettivo		
Sussistono ulteriori relazioni commerciali?	:	
Ad es. altri conti/depositi		

Indicazioni in merito al mandatario risp. all'autorizzato a firmare

Cognome e nome	:	
Indirizzo domiciliare (se conosciuto)	:	
Data di nascita (se conosciuta)	:	
Nazionalità/Luogo d'origine (se conosciuta/o)	:	
Mandatario o autorizzato a firmare?	:	

Indicare p. f. in modo analogo altri mandatari o autorizzati a firmare in allegato

Indicazioni in merito all'avente diritto economico

L'avente diritto economico corrisponde alla parte contraente?	:	
Se non è il caso, fornire indicazioni conformemente al modulo A	:	

Come si è svolta l'operazione che ha dato lo spunto per la comunicazione?

--

Perché l'operazione indicata è sospetta?

Che cosa ha già intrapreso di propria iniziativa (ad es. indagini proprie)?

Allegati

- Documentazione relativa all'avvio delle relazioni commerciali
- Documenti d'identificazione
- Modulo A o altri documenti comprovante/i l'autorizzazione economica (se sussistente/i)
- Indicazioni in merito al mandatario o all'autorizzato a firmare
- Estratto dei beni patrimoniali al momento della data di comunicazione